



COMUNE DI CAROVIGNO

(Provincia di Brindisi)

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE LOCALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento	2
Art. 2 - Oggetto della definizione agevolata	2
Art. 3 - Istanza di adesione alla definizione agevolata	2
Art. 4 - Comunicazione di adesione alla definizione agevolata	3
Art. 5 - Effetti della definizione agevolata	3
Art. 6 - Rinuncia al contenzioso pendenti	3
Art. 7 - Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione	4
Art. 8 - Decadenza dalla definizione agevolata	4
Art. 9 - Entrata in vigore	4

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ed in attuazione dell'articolo 1, commi 102-110, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina l'applicazione della definizione agevolata delle entrate (IMU, TASI, TARI, CUP e violazioni del D.Lgs. 285/92 nuovo Codice della Strada) non riscosse dall'Ente a seguito di provvedimenti di accertamenti esecutivi ai sensi del comma 792 della L. 160/2019 e di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati dall'Ente stesso. Restano esclusi dalla definizione agevolata i crediti affidati ad Agenzia delle Entrate Riscossione ai fini della riscossione.
2. La definizione agevolata di cui al comma precedente determina la spontanea definizione e regolarizzazione della posizione dei contribuenti riguardo alle entrate comunali (IMU, TASI, TARI, CUP e violazioni del D.Lgs. 285/92 nuovo Codice della Strada), secondo le disposizioni previste nel presente regolamento.

Art. 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. I debiti di persone fisiche e giuridiche risultanti da accertamenti esecutivi emessi entro il 31/12/2025 derivanti da IMU, TASI, TARI e CUP che possono essere estinti versando la sola quota capitale e le spese di notificazione degli atti.
2. I debiti di persone fisiche e giuridiche risultanti da intimazioni, solleciti, ingiunzioni fiscali e ogni altro atto relativo alla riscossione coattiva delle entrate IMU, TASI, TARI e CUP, i cui atti prodromici risultano emessi entro il 31/12/2025, dal Comune o Concessionario, che possono essere estinti versando la sola quota capitale, le spese di notificazione degli atti, le spese per procedure esecutive e gli oneri di riscossione.
3. I debiti di persone fisiche e giuridiche emessi entro il 31/12/2025 derivanti dall'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del D.Lgs. 285/92 nuovo Codice della Strada. Le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Sono escluse le somme maturate a titolo di oneri della riscossione.
4. L'accesso alla definizione agevolata è consentita anche in presenza di piani di rateazione in corso, nei termini e nelle modalità di cui agli articoli seguenti.
5. Possono essere oggetto di definizione agevolata i debiti, di cui al comma 1 e 2 del seguente articolo, per i quali sono pendenti delle controversie innanzi agli organi di giustizia tributaria, in ogni stato e grado, a condizione che il contribuente allegghi all'istanza di definizione agevolata apposita rinuncia al ricorso, con contestuale deposito dell'istanza di cessazione della materia del contendere. In caso di contenzioso relativo a più annualità e/o atti, la definizione può essere parziale, purché l'istanza indichi con precisione gli atti e/o le annualità oggetto di definizione .
6. Sono comunque esclusi dalla definizione di cui ai commi precedenti i crediti derivanti dalle addizionali a tributi erariali e ogni altra entrata non rientrante nella competenza regolatoria; sono altresì esclusi dalla definizione crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti .

Art. 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'art. 2, il debitore presenta all'Ente, apposita istanza a mezzo PEC o tramite consegna cartacea all'ufficio protocollo dell'Ente o al Concessionario entro il 16/10/2026, utilizzando la modulistica predisposta dall'ufficio tributi e dal Comando di Polizia Municipale dell'Ente stesso e resa disponibile sul proprio sito internet istituzionale nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento.
2. Nell'istanza deve essere indicata l'entrata comunale interessata, la o le annualità, l'atto o gli atti a cui si riferisce, gli importi di cui si chiede la definizione, l'eventuale contenzioso pendente e la modalità di pagamento prescelta (unica soluzione o pagamento rateale).

3. La presentazione dell'istanza sospende i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di definizione agevolata.

Art. 4 – Comunicazione di adesione alla definizione agevolata

1. L'Ente o il Concessionario, entro il 15/12/2026, comunica al debitore che ha presentato l'istanza di cui all'art. 3, le somme complessivamente dovute ai fini della definizione e le modalità di pagamento, che potranno avvenire in una delle seguenti modalità:

Per IMU, TASI, TARI e CUP:

- a) effettuando un versamento in un'unica soluzione entro il 31/01/2027;
- b) con il versamento degli importi dovuti nel numero di rate previsto dal vigente Regolamento generale delle entrate, con scadenza della prima rata il 31/01/2027 e delle successive alla fine di ciascun mese. Sulle somme oggetto di rateizzazione sono calcolati, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale corrente.

Per le violazioni del Codice della strada:

- a) effettuando un versamento in un'unica soluzione entro il 31/01/2027;
 - b) con la rateazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 202-bis del medesimo D.Lgs. 285/92 nuovo Codice della Strada.
2. Ai fini della regolarizzazione delle somme oggetto di definizione, è esclusa la compensazione con altri crediti tributari del debitore nei confronti del medesimo Ente.
 3. Con la comunicazione di cui al presente articolo, l'Ente o il Concessionario può anche esprimere l'eventuale diniego alla definizione agevolata, sia totale che parziale.

Art. 5 – Effetti della definizione agevolata

1. La presentazione dell'istanza di definizione agevolata comporta per l'interessato l'accettazione del contenuto e degli effetti della stessa definizione, con contestuale espressa rinuncia all'impugnazione dell'atto o degli atti di cui si chiede la definizione.
2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.
3. L'Ente impositore o il Concessionario, relativamente ai debiti definibili, dalla data di presentazione dell'istanza e fino alla scadenza della prima rata o del pagamento in unica soluzione, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'art. 3.
4. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

Art. 6 – Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027 ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune/Concessionario della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune/Concessionario medesimo, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.

2. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore o concessionario, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivo dovuto.

Art. 7 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall'Ente o Concessionario. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Art. 8 – Decadenza dalla definizione agevolata

1. Il contribuente decade dai benefici della definizione agevolata in caso di:
 - a) mancato/insufficiente o tardivo pagamento dell'unica soluzione entro 5 giorni lavorativi dalla scadenza;
 - b) mancato/insufficiente o tardivo versamento entro la rata successiva di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme;
 - c) irregolarità, carenza o incompletezza dell'istanza non sanate entro il termine assegnato dall'ufficio competente;
 - d) dichiarazioni mendaci o presentazione di documentazione falsa.
2. Con la decadenza la definizione non produce più alcun effetto, riprendendo pertanto a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme dovute. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto (comprensivo di sanzioni, interessi e spese come per legge), si applicano sanzioni ed interessi nella misura ordinaria per l'importo residuo e si riavviano le procedure di riscossione coattiva per il residuo dovuto. La decadenza è notificata al contribuente con provvedimento dell'Ufficio preposto, comunicando il ricalcolo delle suddette somme.

Art. 9 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'Ente.